

F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 5 settembre 2000

A) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo

premesso che:

sono già pervenuti i rapporti arbitrali relativi alla maggior parte delle gare amichevoli disputate in Italia dalle squadre della Lega Nazionale Professionisti, mentre sono giunti solo due rapporti delle numerose partite giocate all'estero.

Rilevato che con decisione pubblicata nel C.U. n.61 del 27/8/1997 questo Giudice Sportivo aveva disposto, per la precedente stagione, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ai calciatori per infrazioni commesse durante gare amichevoli;

osservato che le motivazioni poste a base di tale decisione appaiono tuttora valide e vengono pertanto qui di seguito integralmente riportate, come fondamento del presente provvedimento:

"L'esigenza di tempestività delle decisioni disciplinari, fondamentale nel sistema di giustizia sportiva, implica che il Giudice adotti senza ritardo i suoi provvedimenti in base agli atti ufficiali già disponibili.

Peraltro, la ricordata attuale incompletezza della documentazione sulle gare amichevoli comporta che altre decisioni disciplinari dovranno essere assunte nel prosieguo della stagione sportiva, relativamente ad infrazioni commesse da tesserati nello stesso periodo di tempo antecedente all'inizio del Campionato, al quale risalgono i fatti che il giudice sportivo gia' oggi ha il potere-dovere di valutare e sanzionare.

În tale contesto occorre garantire - evidentemente - anche l'altro essenziale principio del sistema di giustizia sportiva, e cioè l'effettiva parita' di trattamento di situazioni disciplinari equivalenti.

Questo vale a maggior ragione quando si consideri che dalla non prevedibilità' delle date in cui perverranno i referti arbitrali per le gare amichevoli all'estero consegue il rischio oggettivo di negative interferenze sull'andamento della stagione sportiva, per effetto della casualità' - non evitabile nè ad alcuno imputabile - del momento nel quale potranno essere assunte le decisioni disciplinari.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la soluzione piu' idonea risulta quella di sanzionare i comportamenti disciplinarmente illeciti dei tesserati nelle gare amichevoli con ammende, diversificate nell'ammontare a seconda dell'entita' della violazione, ferma restando - ovviamente - la possibilita' e necessita' di infliggere sanzione di genere diverso (ad esempio: squalifiche ed inibizioni) in caso di comportamenti di maggiore gravita' per specifici connotati di violenza o per altri profili di piu' significativa censurabilita'.

L'irrogazione di sanzione pecuniaria per fatti che abbiano comportato l'espulsione dal campo è consentita per le gare amichevoli dal disposto dell'art.9, comma 8 bis C.G.S., il quale riserva alle partite ufficiali la squalifica in via automatica per almeno una giornata di gara.

Quanto ai comportamenti puniti dall'arbitro con l'ammonizione, il sistema normativo costituito dai commi 1 e 8 del citato art.9 prevede la possibilita' di applicazione da parte dell'organo disciplinare di una sanzione pecuniaria."

Per questi motivi delibera di adottare i provvedimenti sottoindicati con riferimento alle infrazioni commesse nelle gare amichevoli riportate in elenco, ritenuta equa la misura della sanzione pecuniaria rispettivamente determinata in rapporto alle singole violazioni disciplinari poste in essere.

"""N. <u>7</u>

1) GARE AMICHEVOLI

Gare dal 1º luglio 2000 al 20 agosto 2000

- 1 Udinese S.V. Spittal dell' 1/7/2000
- 2 Parma Internazionale del 23/7/2000
- 3 Napoli Internazionale del 23/7/2000
- 4 Lazio Bayer 04 Leverkusen del 25/7/2000
- 5 Lecce Neftochimic del 26/7/2000
- 6 Valle d'Aosta Juventus del 29/7/2000
- 7 Crotone Castrovillari del 30/7/2000
- 8 Catania Siena del 2/8/2000
- 9 Ajax Lazio del 3/8/2000
- 10 Crotone Messina del 3/8/2000
- 11 Internazionale Juventus del 3/8/2000
- 12 Bari Internazionale del 3/8/2000
- 13 Livorno Pistoiese del 5/8/2000
- 14 Ravenna Spezia del 6/8/2000
- 15 Bari Treviso del 9/8/2000
- 16 Catania Perugia del 10/8/2000
- 17 Juventus Bologna del 12/8/2000
- 18 Juventus Rayo Vallecano del 19/8/2000
- 19 Vicenza Lecce del 20/8/2000
- 20 Bologna Emirati Arabi del 20/8/2000.

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono:

a) SOCIETA`

Ammenda di L. 80.000.000 con diffida: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, per tutto il corso della gara, intonato cori volgarmente oltraggiosi ed intimidatori nei confronti dell'arbitro; per avere, al 20° del primo tempo, lanciato ad altezza d'uomo una bottiglia in plastica parzialmente piena d'acqua che cadeva a breve distanza dall'arbitro; per avere una decina di essi attorniato a fine partita l'Arbitro che stava uscendo dall'impianto sportivo; nell'occasione il direttore di gara veniva volgarmente insultato e gravemente minacciato, e sfiorato ad una gamba da un calcio sferratogli da tergo. Tali atti concretizzavano un pericolo per l'incolumità fisica dell'arbitro, che era costretto a rientrare nell'impianto sportivo, per uscirne dopo una decina di minuti attraverso una porta secondaria. Entità della sanzione determinata sia per l'oggettiva gravità dell'episodio avvenuto a fine gara sia per la rilevante negligenza ed imprudenza dell'unico dirigente in panchina il quale, pur avendo assistito agli atti di intemperanza dei sostenitori contro l'Arbitro durante la partita, si allontanava dall'impianto sportivo prima dell'uscita dell'arbitro, così facendo mancare a quest'ultimo la doverosa assistenza (condotta della quale la società risponde a titolo di responsabilità oggettiva). (Gara 20)

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

<u>AMMENDA DI L. 6.500.000</u>

PESARESI Emanuele (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 4); per aver colpito un avversario con una gomitata al volto (Gara 9).

<u>AMMENDA DI L. 5.000.000</u>

BIANCONE Cristian (Pistoiese): per aver rivolto al Direttore di gara espressione irriguardosa (Gara 13).

PIVOTTO Matteo (Lecce): per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 19).

CALCIATORI NON ESPULSI

<u>AMMENDA DI L. 3.000.000</u>

PECORARI Marco (Crotone): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Gara 7).

<u>AMMENDA DI L. 2.500.000</u>

BIAGIONI Oberdan (Crotone): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Gara 10); sanzione aggravata perchè capitano della squadra.

DELL'ANNO Francesco (Ravenna): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Gara 14); sanzione aggravata perchè capitano della squadra.

<u>AMMENDA DI L. 1.500.000</u>

APPIAH Stephen (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 2).

AYALA Oscar (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara

BALLERI David (Lecce): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara (Gara 5).

BIANCHINI David (Pistoiese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 13).

BRIGHI Matteo (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario

BRIOSCHI Emanuele (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 20).

CASTELLINI Marcello (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 17).

CAVALLO Luca (Siena): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Gara 8).

COLONNELLO Gianluca (Lecce): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Gara 19).

COLONNESE Francesco (Lazio): per comportamento non regolamentare in campo (Gara 4).

CORDOBA Ivan (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 11).

DAL CANTO Alessandro (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 17).

DOMORAUD Cyrill (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 11).

HILARIO Paulino Neves (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 16).

LA FORTEZZA Antonio (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 15).

MADSEN Michael (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 12).

MARESCA Enzo (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 17).

MICOLUCCI Vittorio (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 1).

NEDVED Pavel (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 4).

OLIVE Renato (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 17).

PARAMATTI Michele (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 11).

TROISE Emnuele (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 3).

VIERI Massimiliano (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 17).

ZANCHI Marco (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 6).

ZIDANE Zinedine (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 17).

c) **DIRIGENTI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 NOVEMBRE 2000

CORAZZA Oriano (Bologna): perchè, in grave violazione dei doveri inerenti il suo ruolo di unico dirigente ufficiale in panchina, ometteva di prestare la dovuta assistenza all'arbitro, allontanandosi prima di quest'ultimo dall'impianto sportivo, così da risultare assente nel momento in cui il direttore di gara, all'uscita dello spogliatoio, veniva attorniato da una decina di sostenitori della società Bologna e fatto segno di insulti, minacce e di un tentativo di aggressione. Entità della sanzione determinata in considerazione della concreta prevedibilità di tali condotte intimidatorie alla luce dei ripetuti atti di aspra contestazione posti in essere dai sostenitori della squadra nei confronti dell'arbitro durante lo svolgimento dell'incontro. (Gara 20)

Il Giudice Sportivo: dott. Maurizio Laudi

11 11 11

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 15 settembre 2000.

PUBBLICATO IN MILANO IL 5 SETTEMBRE 2000

IL SEGRETARIO dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE dott. Franco Carraro